

TITOLO I

Organi collegiali e riunioni

Art. 1 DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La convocazione degli organi viene disposta con preavviso, di norma di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, oppure mediante apposita comunicazione inserita nell'apposito registro.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella veste di Ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
4. In casi di urgenza la convocazione può avvenire ad horas e con i mezzi più adeguati alla necessità.
5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
6. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto sintetico verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, inserito in apposito registro.
7. Le sedute dell'Organo Collegiale si aprono all'ora indicata nell'avviso di convocazione e sono considerate valide a tutti gli effetti con la presenza di almeno metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
8. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.
9. Gli organi collegiali, di cui al T.U.n.297 del 16.4.1994, sono autonomi nelle proprie attività e decisioni, nonché nella redazione del proprio regolamento interno per lo svolgimento delle sedute, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle leggi. Ciascuno di essi opera in forma coordinata con gli altri su problemi di comune competenza.

Art. 2 CONSIGLIO DI CLASSE

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside: a) nell'ambito della programmazione del Piano delle Attività; b) di propria iniziativa per necessità sopravvenute; c) su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.
2. I Consigli di classe hanno il compito di coordinare la programmazione didattica, di valutare periodicamente l'andamento didattico - disciplinare della classe, di chiarire e rendere, per quanto possibile, omogenei i criteri e i metodi di valutazione dei singoli insegnanti, di prendere iniziative per risolvere eventuali difficoltà di qualunque tipo, anche attraverso

proposte al Collegio dei docenti ed al Consiglio di istituto. All'interno dei Consigli di classe vengono esplicitate e motivate a studenti e genitori le scelte didattiche in ordine alla programmazione, ai criteri di valutazione e alle scelte del materiale didattico.

3. Il Consiglio di Classe allargato alla componente genitori e alunni si riunisce almeno 2 (due) volte per anno scolastico.
4. Alle riunioni del Consiglio di Classe possono essere invitati dal Dirigente Scolastico anche genitori ed alunni non eletti.

Art. 3 COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce: a) nell'ambito della programmazione del Piano delle Attività; b) ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità; c) quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Art. 4 CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. La convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
3. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti almeno metà più uno dei componenti in carica.
4. Il Consiglio può deliberare di eleggere il Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.
5. Successivamente saranno espletate le altre operazioni previste dalle norme.
6. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del Dirigente Scolastico, di propria iniziativa su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
7. Le deliberazioni del Consiglio, dopo l'affissione all'Albo, sono depositate presso l'Ufficio Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque, avendone titolo, ne faccia richiesta.

Art. 5 RIUNIONI DEI RAPPRESENTANTI DI GENITORI E STUDENTI

1. I rappresentanti dei genitori e degli studenti possono convocare le rispettive assemblee, secondo quanto stabilito dalle norme.

Art. 6 ASSEMBLEA STUDENTESCHE

1. “È consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto ed una di classe al mese” (art. 43 del D.P.R. 416/74). La prima può essere richiesta nel limite delle ore di lezione di una giornata, la seconda fino ad un massimo di due ore consecutive.
2. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
3. Il conteggio del mese va dal primo giorno di lezione.
4. Alle assemblee di istituto e di classe possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderano.
5. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nelle assemblee, in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse.
6. I docenti e i collaboratori scolastici hanno il dovere di richiedere l’intervento del Dirigente Scolastico qualora lo ritengano necessario.

Art. 7 ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI

1. L’Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato a seguito di richiesta, su apposito modello, presentata almeno 5 giorni prima della data prevista e deve contenere l’assenso dei docenti delle ore richieste.
2. Andrà rispettato un criterio di rotazione tra i professori, anche in proporzione al numero di ore disciplinari.
3. Al fine di rispettare il criterio di rotazione il Dirigente Scolastico potrà autorizzare l’assemblea di classe anche senza l’assenso dei docenti.
4. L’assemblea potrà svolgersi soltanto dopo formale autorizzazione.
5. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all’ordine del giorno e consegnarlo al Dirigente Scolastico o suo delegato.

Art. 8 ASSEMBLEA D’ISTITUTO

1. Le assemblee di istituto rappresentano un’occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.
2. L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco, o su richiesta del 10% degli studenti.

3. La richiesta con la data di convocazione e l'ordine del giorno deve essere presentata con almeno cinque giorni di preavviso.
4. Data l'inesistenza di un locale idoneo a contenere tutti gli studenti dell'Istituto nella richiesta devono essere indicate le modalità di svolgimento della stessa, i nominativi degli studenti che assicureranno il funzionamento dell'iniziativa.
5. Le ore mensili di assemblee possono essere usate anche per assemblee di classi parallele.
6. Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione.
7. Altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurricolare, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitati nella richiesta.
8. Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico il quale potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere il parere del Consiglio d'Istituto.
9. Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lavori di gruppo, seminari, visite tecniche ed altre attività precedentemente programmate.
10. Durante l'assemblea di istituto non è possibile agli studenti rimanere nella propria aula senza vigilanza.
11. Nei giorni di assemblea di istituto, le lezioni sono sospese a partire dall'ora in cui essa è stata richiesta e, conseguentemente, concessa. Pertanto nelle ore non interessate dall'assemblea, si effettua regolare lezione.

Art. 9 COMITATO STUDENTESCO

1. Del comitato fanno parte di diritto, oltre ai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
2. Esprime pareri e formula proposte al Consiglio d'Istituto, al Collegio dei Docenti, al Dirigente Scolastico per gli aspetti di loro pertinenza.
3. La richiesta di convocazione a firma del presidente o di metà più uno dei componenti, deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni scolastici prima dello svolgimento.
4. Entro i due giorni successivi allo svolgimento del comitato, deve essere consegnato al Dirigente Scolastico il relativo verbale (analitico, con l'indicazione dei presenti e con l'esito di eventuali votazioni) pena la non concessione della successiva riunione.

Art 10 ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI

1. L'Assemblea di classe dei genitori si può tenere di pomeriggio, nell'ambito dell'orario di apertura dell'edificio scolastico. La richiesta dei rappresentanti di classe va presentata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di preavviso.

Art. 11 COMITATO DEI GENITORI

1. Il Comitato dei genitori è composto dai Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, cui si aggiungono i Rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto.
2. Si convoca tutte le volte che ve ne sia la necessità su richiesta inoltrata al Dirigente Scolastico dal Presidente del Consiglio d'Istituto in presenza di richieste di almeno un quarto dei suoi membri.
3. Esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti , al Dirigente Scolastico per aspetti di loro pertinenza.

Il “Regolamento provvisorio relativo allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. in modalità remota”(approvato dal Consiglio d'Istituto del 21 maggio 2020) è pubblicato in APPENDICE a questo Regolamento